

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE
INCARICATA DELLA REVISIONE LEGALE E AL
RELATIVO *NETWORK***

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Cerved Information Solutions SpA

nella riunione del 22.02.2018

1. Introduzione

Il quadro normativo in ambito europeo in materia di revisione legale è costituito dalla direttiva 2014/56/UE del 16 Aprile 2014 (la “**Direttiva**”) e dal Regolamento UE n. 537/2014 del 16 aprile 2014 (il “**Regolamento**”). Il Regolamento e la Direttiva, quest’ultima recepita nell’ordinamento italiano mediante l’emanazione del D. Lgs n. 135/2016, con conseguente modifica del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di seguito anche “**D.lgs. n. 39/2010**”), contengono una serie di misure applicate alla revisione legale dei conti, nonché alcune previsioni, riguardanti il Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile (il “**CCI**”), da applicare esclusivamente agli Enti di Interesse Pubblico¹ (l’“**EIP**”).

2. Finalità e ambito di applicazione

La presente procedura (la “**Procedura**”) è predisposta, conformemente all’evoluzione normativa in materia, al fine di salvaguardare il requisito di indipendenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, a fornire indicazioni in ordine al processo di valutazione in occasione del conferimento al Revisore (come definito successivamente) ed al *Network* del Revisore (come definito successivamente) di alcune tipologie di servizi da parte della Cerved Information Solutions SpA (la “**Società**”) e delle sue controllate o controllanti.

La Procedura mira altresì a raggiungere risultati di efficienza e di ordinato svolgimento nella programmazione delle attività svolte dal CCI, nei processi autorizzativi e nell’organizzazione endosocietaria.

La Procedura, infine, sostituisce le disposizioni finora applicate in materia in ambito aziendale.

3. Definizioni

Ai fini dell’applicazione della Procedura, salvo ove diversamente previsto, si adottano le seguenti definizioni:

- i. “**CCI**”: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 39/2010, è identificato con il Collegio Sindacale della Società;
- ii. “**Gruppo Cerved**”: ricadono in tale definizione, per l’applicabilità della Procedura, la Società, in qualità di Ente di Interesse Pubblico, nonché le sue controllanti e le controllate – dirette ed indirette - europee come definite dal D. Lgs n. 127/1991;
- iii. “**Revisore**”: ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. q) del D. Lgs n. 39/2010, una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del D. Lgs n. 39/2010

¹ La categoria degli EIP, oggi, comprende le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; le banche; le imprese di assicurazione; le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie. Non sono più considerate EIP le società italiane che hanno richiesto l’ammissione alla negoziazione sempre con riferimento ai mercati italiani e dell’Unione europea nel periodo intercorrente tra la richiesta e l’ammissione (le cd “quotande”).

e iscritta nel Registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti il tale Stato membro;

- iv. **“Network del Revisore”**: è costituita dalla struttura più ampia - nazionale e internazionale - cui appartiene il Revisore ed è composta dalle entità individuate in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 1, lettera l), del D. Lgs n. 39/2010 e dall'art. 149-bis comma 2 della Delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il **“Regolamento Emittenti”**);
- v. **“TUF”**: D. Lgs n. 58/1998 e s.m.i..

4. Tipologie di servizi

Le tipologie di servizi disciplinate dalla Procedura sono le seguenti:

- i. Servizi di revisione di natura obbligatoria di cui al successivo articolo 5;
- ii. Servizi diversi da quelli di natura obbligatoria di cui al successivo articolo 5 e che devono essere previamente autorizzati dal CCI secondo quanto previsto al successivo articolo 6;
- iii. Servizi vietati di cui al successivo articolo 7.

5. Servizi di revisione di natura obbligatoria: regole e *iter* di assegnazione

5.1. I servizi di revisione di natura obbligatoria e le altre attività, previste dalla legge, includono:

- i. le attività di revisione legale dei conti del bilancio civilistico e consolidato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 della Società e delle altre società del Gruppo Cerved;
- ii. revisione dei rendiconti annuali e infrannuali in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili nazionali ed internazionali;
- iii. l'incarico di revisione contabile limitata del bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno, come previsto dall'art. 154-*ter* TUF e come raccomandato dalla Consob con comunicazione n. 97001574 del 20.02.1997;
- iv. revisione contabile dei *package* per consolidamento annuali e infrannuali;
- v. le attività prescritte dal diritto nazionale applicabile e dai regolamenti applicabili che devono essere svolte dal Revisore o dalla società di revisione, nonché servizi non vietati il cui incarico per legge venga conferito da un'Autorità (ad esempio il Tribunale).

5.2. Per quanto attiene ai servizi di revisione di natura obbligatoria gli stessi non necessitano di alcuna forma di autorizzazione da parte del CCI, poiché queste attività debbono essere

necessariamente affidate al revisore che effettua la revisione legale del bilancio, in base a norme di legge o ad altre fonti normative anche derivanti da altre autorità. L'*iter* di assegnazione dell'incarico di revisione legale al Revisore è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili (art. 16 del Regolamento e art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

6. Servizi che devono essere previamente autorizzati dal CCI: regole e *iter* di autorizzazione

6.1. I servizi che, previa autorizzazione del CCI per ogni singolo incarico, possono essere forniti dal Revisore o dal *Network* del Revisore alla Società o alle altre società del Gruppo Cerved, sono tutti quelli diversi:

- i. dalle attività di revisione di natura obbligatoria ed attività previste dalla legge di cui al paragrafo 5.1 della Procedura; e
- ii. da quelli vietati di cui al successivo paragrafo 7 della Procedura².

6.2. Per quanto attiene agli incarichi relativi ai servizi di cui al paragrafo 6.1 gli stessi possono essere conferiti al Revisore o al *Network* del Revisore solo con la preventiva autorizzazione del CCI. L'*iter* di autorizzazione dei predetti incarichi prevede:

6.2.1. la funzione richiedente della società interessata del Gruppo Cerved invia una nota informativa alla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società contenente gli elementi essenziali del servizio e le motivazioni che determinano l'eventuale affidamento dell'incarico; tale nota, a cui verrà allegata una copia della proposta che il Revisore o il *Network* del Revisore ha inviato alla società richiedente, dovrà contenere tutti gli elementi informativi previsti dall'Allegato 1 della Procedura (l'Allegato 1 e la copia della proposta del Revisore o del suo *Network*, congiuntamente, la "**Nota**");

6.2.2. la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società invia al CCI: (i) la richiesta relativa all'incarico di cui si richiede l'autorizzazione con allegata la Nota; e (ii) un prospetto, di volta in volta aggiornato, attestante sia l'ammontare dei servizi di cui al paragrafo 6.1. già assegnati al Revisore o al *Network* del Revisore nell'anno in corso sia la media degli onorari corrisposti al Revisore per l'attività di revisione legale della Società nel triennio di riferimento;

6.2.3. il CCI valuta e decide sulla base dei rischi di indipendenza individuati dall'art. 10 del D. Lgs. 39/2010 nonché controllando l'elenco dei servizi vietati di cui all'articolo 5 del Regolamento, come richiamato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2010, comma 3, se autorizzare tali servizi; in caso di parere favorevole, delibera sull'autorizzazione e procede alla verbalizzazione dell'autorizzazione medesima;

² Resta in ogni caso inteso che la Società e le società del Gruppo potranno avvalersi per l'esecuzione dei servizi di cui al paragrafo 6.1 del Revisore o del *Network* del Revisore, solo in casi residuali qualora l'assegnazione al Revisore o al *Network* del Revisore comporti una maggiore efficienza in termini di tempo e/o di qualità del servizio (rispetto a revisori/fornitori terzi).

6.2.4.il CCI comunica l'autorizzazione del singolo servizio alla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società la quale, a sua volta, comunica l'autorizzazione alla funzione richiedente ed a tutti i soggetti interessati (funzione Affari Societari³ e funzione *Procurement*);

6.2.5.il CCI invia, annualmente e per finalità riepilogative, informativa rispetto all'avvenuta autorizzazione dei servizi a tutti i soggetti interessati (Consiglio di Amministrazione e Revisore) nonché, di volta in volta, all'organo di controllo della società interessata del Gruppo Cerved che aveva richiesto il servizio.

7. Servizi vietati dalla legge

L'elenco dei servizi vietati dalla legge sono quelli di cui all'articolo 5 del Regolamento, come richiamato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 39/2010, comma 3, ed è il seguente:

- ◆ servizi fiscali riguardanti:
 - la preparazione di moduli fiscali;
 - le imposte sui salari;
 - i dazi doganali;
 - l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge;
 - l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;
 - il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;
 - la fornitura di consulenza fiscale;
- ◆ servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;
- ◆ contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
- ◆ servizi di gestione della contabilità del personale;
- ◆ progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- ◆ servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia (anche relative a servizi attuariali o a controversie);

³ La funzione Affari Societari dovrà altresì verificare se l'impegno economico previsto è ricompreso nei poteri delegati ai Consiglieri della società del Gruppo richiedente il servizio ovvero se si rende necessario conferire specifici poteri in sede consiliare.

- ◆ servizi legali concernenti:
 - la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali;
 - la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e
 - l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
- ◆ servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;
- ◆ servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;
- ◆ promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;
- ◆ servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
 - i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino: la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni;
 - la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e
 - il controllo dei costi.

NOTA INFORMATIVA PER AFFIDAMENTO AL REVISORE E AL <i>NETWORK</i> DEL REVISORE DEI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE	
Alla cortese attenzione del Sig. Giovanni Sartor nella sua qualità di responsabile della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo	
Società del Gruppo Cerved richiedente:	
Funzione richiedente	
Referente	
Oggetto dell'incarico richiesto⁴:	
Motivazione⁵	
Nome del fornitore e referente dello stesso	
Data di decorrenza	
Durata dell'incarico	
Compenso contrattuale previsto ovvero i criteri di determinazione del compenso contrattualmente previsto (con numero ore e <i>rate</i> orario).	
Luogo	
Data	
Firma del responsabile della funzione richiedente	

⁴ Si richiede di fornire dettagliata descrizione dell'oggetto dell'incarico e allegare una copia della proposta che il Revisore o il *Network* del Revisore ha inviato alla società richiedente;

⁵ Si richiede di specificare il motivo di opportunità (tempo e/o qualità del servizio e/o conoscenza del Gruppo Cerved ovvero obblighi di leggi e/o contrattuali rispetto a soggetti terzi). Si specifica che l'offerta di un servizio ad un costo più competitivo non sarà considerato quale specifico motivo di opportunità.